



PROVINCIA DI RAVENNA
(Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00356680397)

VERBALE DI CONSEGNA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AI COMUNI DI BAGNARA DI ROMAGNA E DI SOLAROLO DELLA INTERA ESTESA STRADALE DELLA STRADA PROVINCIALE N. 67 "VIA LUNGA" COMPRESA TRA LE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE 0+050 E 3+571, IN AMBITO EXTRAURBANO, NEI COMUNI DI BAGNARA DI ROMAGNA E DI SOLAROLO.

TRA

PROVINCIA DI RAVENNA, con sede a Ravenna in Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2, rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ing. Paolo Nobile, nato a Brisighella (RA) il 01/05/1962, C.F. NBLPLA62E01B188U;

E

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA (UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA) con sede in P.za Guglielmo Marconi, 2, 48031 Bagnara di Romagna (RA), rappresentato dal Dirigente Area Territorio Settore Programmazione Territoriale dell'Unione di Comuni della Bassa Romagna – Arch. Mirko Marescotti, nato a Forlì il 30/10/1976 - C.F. MRSMRK76R30D704L;

E

COMUNE DI SOLAROLO (UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FAENTINA) con sede in Piazza Gonzaga, 1, 48027 Solarolo (RA) rappresentato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione di Comuni della Romagna Faentina - Ing. Patrizia Barchi, nata a Faenza il 06/04/1967 - C.F. BRCPRZ67D46D458Y;

PREMESSO CHE

VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 30 Aprile 2021 avente ad oggetto: "DECLASSIFICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 E DEGLI ARTT. 2, 3 E 4 DEL D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N. 495 E S.M.I., A STRADA COMUNALE DI TRATTI DELLA S.P. 67 "VIA LUNGA" COMPRESI TRA LA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 0+050 E LA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 3+571 NEI COMUNI DI BAGNARA DI ROMAGNA E DI SOLAROLO";

Il comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. prevede quanto segue:

"Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si distinguono in:

A - Statali, quando:

- a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;*
 - b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;*
 - c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;*
 - d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;*
 - e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.*
- B. Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.*

C. Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D. Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali."

L'art 2 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. "Classificazione delle strade" prevede quanto segue:

1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici di classificazione delle strade statali esistenti alla data del 10 gennaio 1993 è predisposto sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, rivisti ed aggiornati secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 13, comma 4, del codice. Le strade statali, che saranno costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 del codice e con le modalità e nei termini di cui al comma 3.
2. Per la classificazione delle strade statali esistenti il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale trasmette i dati necessari per la classificazione e per gli aggiornamenti da apportare, traendoli dalle acquisizioni di cui all'articolo 13, comma 8, del codice, agli enti tenuti al parere richiesto dall'articolo 2, comma 8, del codice entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice; gli enti richiesti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale nei tre mesi successivi. Il decreto di classificazione è soggetto a registrazione nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. ...omissis....
4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell'articolo 2, comma 8, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
5. La classificazione delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata l'ulteriore procedura prevista dal comma 4.
6. La classificazione delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata l'ulteriore procedura prevista dal comma 4.
7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale.
8. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 8, del codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione delle strade di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada.
9. Nell'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del codice si applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n. 922, ed i relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista dalla legge sopracitata individua gli itinerari internazionali ed è aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 8, del codice."

L'art 3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. "Declassificazione delle strade" prevede quanto segue:

1. Successivamente alla classificazione di tutte le strade statali e non statali, effettuata con le procedure previste dall'articolo 2, qualora alcune di esse rientrino nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del Codice, si provvede alla declassificazione delle stesse, intendendosi come tale il passaggio da una all'altra delle classi previste dall'articolo 2, comma 6, del Codice.
2. Per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del ministro dei Lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'articolo 2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione è la medesima per entrambi i provvedimenti.
3. Per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato.
4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale, e trasmessi entro un mese all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice.
5. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale.
6. Per le strade militari si applicano le procedure di declassificazione previste per le strade statali, mediante emanazione del decreto da parte del ministro della Difesa su proposta del Comando regione militare territoriale, previo parere dell'organo tecnico militare competente.

L'art 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. "Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade", prevede quanto segue:

1. Qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti, si rende necessario il trasferimento di strade, o di tronchi di esse, fra gli enti proprietari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, si provvede a norma dei commi seguenti.
2. L'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del ministro dei Lavori pubblici, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentiti il Consiglio superiore dei Lavori pubblici e il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. Per le strade non statali il decreto è emanato dal presidente della regione competente su proposta degli enti proprietari interessati, con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5, e 6. Le variazioni di classifica conseguenti all'emanazione dei decreti precedenti, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino regionale, sono comunicate all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice.

3. In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune.

4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del Codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima.

5. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade previsti agli articoli 2 e 3, all'emanazione dei decreti di passaggio di proprietà ed alle deliberazioni di cui ai commi precedenti, si provvede alla consegna delle strade o dei tronchi di strade fra gli enti proprietari.

6. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada è oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 2 ed entro sessanta giorni dalla delibera della giunta municipale per i tratti di strade interni ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.

7. Qualora l'amministrazione che deve prendere in consegna la strada, o tronco di essa, non interviene nel termine fissato, l'amministrazione cedente è autorizzata a redigere il relativo verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada dismessa, o dei tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato.

Il miglioramento funzionale della rete stradale provinciale è un obiettivo costante dell'amministrazione provinciale.

La strada provinciale n. 67 Via Lunga, appartenente al demanio provinciale, si colloca interamente in ambito extraurbano, nei territori dei comuni di Bagnara di Romagna e di Solarolo, con andamento da sud verso nord. Si trova a breve distanza dalle strade provinciali n. 22 Pilastrino San Mauro e n. 21 Delle Ripe, che la affiancano a poca distanza con andamento parallelo alla stessa, assolvendo sostanzialmente alle stesse esigenze di collegamento nel territorio.

Dal punto di vista dei confini tecnico-amministrativi la strada è così collocata:

- dalla Pk 0+000 alla Pk 0+050 tratto in rotatoria che ricade nel territorio del Comune di Bagnara;
- dalla Pk 0+050 alla Pk 2+183 tratto rettilineo che ricade interamente nel territorio del Comune di Bagnara;
- dalla Pk 2+183 alla Pk 2+860 tratto rettilineo ed il confine tra il Comune di Bagnara ed il Comune di Solarolo si localizza lungo la sede stradale;
- dalla Pk 2+860 alla Pk 3+571 tratto rettilineo che ricade interamente nel territorio del Comune di Solarolo.

All'inizio della strada, in corrispondenza dell'incrocio tra la SP 21 Delle Ripe Bagnara e la SP 48 Molinello Dal Rio Ca Vecchia, sorge, di recente costruzione, lo svincolo a rotatoria, che resta sotto la competenza provinciale;

La strada provinciale n. 67 Via Lunga è caratterizzata da una larghezza della piattaforma stradale molto ridotta (inferiore a 5,00 metri);

A causa della insufficienza della larghezza della sezione stradale della S.P. 67 Via Lunga, la Provincia di Ravenna, è stata costretta ad intervenire negli anni, con numerosi provvedimenti di regolamentazione del transito di seguito elencati per garantirne la sicurezza:

- Ordinanza Provinciale P.G. n. 1060, emessa in data 14/01/2016, per limitare il traffico veicolare in una sola direzione di marcia ed in particolare, dalla p.k. 0+080 alla p.k. 3+571 ha istituito il senso unico di marcia, in direzione dalla SP 22 alla SP 48 (da sud verso nord) per tutti i veicoli;
- Ordinanza Provinciale P.G. n. 29795 emessa in data 08/01/1986, per istituire un limite di transito a tutti i veicoli di massa superiore a 18 tonn.
- Ordinanza Provinciale P.G. n. 69189 emessa in data 31/07/2008 per istituire un limite di velocità a 70 km/h sull'intera estesa stradale;

Nell'anno 2020 la Provincia di Ravenna ha completato la realizzazione della rotatoria localizzata all'incrocio tra la S.P. n. 67 Via Lunga, la S.P. n. 21 Delle Ripe e la S.P. n. 48 Molinello Dal Rio Ca Vecchia, al fine di innalzare il livello di servizio dell'intersezione a raso;

Nell'anno 2022 la Provincia di Ravenna ha ultimato la realizzazione di piazzole laterali di interscambio, poste sia a destra che a sinistra dell'estesa stradale, al fine di agevolare la manovre di incrocio tra i veicoli, come meglio individuate nella allegata planimetria.

TUTTO CIO' PREMESSO

In adempimento della Delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 30 Aprile 2021 avente ad oggetto: "DECLASSIFICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 E DEGLI ARTT. 2, 3 E 4 DEL D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N.

495 E S.M.I.; A STRADA COMUNALE DI TRATTI DELLA S.P. 67 "VIA LUNGA" COMPRESI TRA LA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 0+050 E LA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 3+571 NEI COMUNI DI BAGNARA DI ROMAGNA E DI SOLAROLO";

il giorno 06/10/2022, sul luogo ove sono ubicati gli immobili oggetto della presente consegna ed alla presenza di:

Ing. Paolo Nobile, nato a Brisighella (RA) il 01/05/1962, C.F. NBLPLA62E01B188U per la Provincia di Ravenna, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna;

Arch. Mirko Marescotti, nato a Forlì il 30/10/1976 - C.F. MRSMRK76R30D704L, per il Comune di Bagnara di Romagna, in qualità di Dirigente Area Territorio Settore Programmazione Territoriale dell'Unione di Comuni della Bassa Romagna;

Ing. Patrizia Barchi, nata a Faenza il 06/04/1967 - C.F. BRCPRZ67D46D458Y, per il Comune di Solarolo, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione di Comuni della Romagna Faentina;

si è proceduto al sopralluogo congiunto, percorrendo l'intero tratto stradale e constatando quanto segue:

- il predetto tratto di strada è compreso tra la progressiva chilometrica 0+050 e la progressiva chilometrica 3+571, lungo la strada provinciale n. 67 "Via Lunga", in ambito extraurbano, nei comuni di Bagnara di Romagna e di Solarolo;

- dalla Pk 0+000 alla Pk 0+050 tratto in rotonda che ricade nel territorio del Comune di Bagnara;
- dalla Pk 0+050 alla Pk 2+183 tratto rettilineo che ricade interamente nel territorio del Comune di Bagnara;
- dalla Pk 2+183 alla Pk 2+860 tratto rettilineo ed il confine tra il Comune di Bagnara ed il Comune di Solarolo si localizza lungo la sede stradale;
- dalla Pk 2+860 alla Pk 3+571 tratto rettilineo che ricade interamente nel territorio del Comune di Solarolo.

All' inizio della strada, in corrispondenza dell'incrocio tra la SP 21 "Delle Ripe Bagnara" e la SP 48 "Molinello - Dal Rio - Ca Vecchia", sorge, di recente costruzione, lo svincolo a rotonda, che resta sotto la competenza provinciale;

Il corpo stradale si presenta con andamento planimetrico rettilineo ed altimetrico pianeggiante. E' composto da carreggiata della larghezza compresa tra m 3,00 e m 4,00, comprese banchine erbose di larghezza variabile tra m. 0,50 e m 1,00, mentre il piano viabile è pavimentato con manto in conglomerato bituminoso in buone condizioni di manutenzione;

Le pertinenze stradali, quali banchine, margini esterni, scarpate, fossi di guardia laterali, tombinamenti, piazzole di sosta e di servizio, fanno parte della presente consegna e si presentano in buone condizioni di manutenzione;

Le piazzole laterali di interscambio, poste sia a destra che a sinistra dell'estesa stradale, sono state recentemente realizzate al fine di agevolare la manovre di incrocio tra i veicoli, come meglio individuate nella allegata planimetria

Le opere d'arte, le pertinenze e gli arredi, quali, cunette, pozzetti, tombini, condotti di scolo acque bianche, cordature spartitraffico, fanno parte della presente consegna e si presentano in buone condizioni manutenzione, così come la segnaletica orizzontale verticale;

sono presenti n. 2 cartelli di "inizio e fine tratto di competenza" della Provincia di Ravenna;

sono presenti occupazioni di sedime demaniale, a favore di soggetti terzi, con titoli abilitativi emessi dalla Provincia di Ravenna per (a titolo di mero esempio): accessi carrabili o svincoli stradali, reti di servizi tecnologici sotterranei o aerei, innesti o scarichi nei fossi di guardia laterali, ecc... che sono elencati nella tabella allegata al presente verbale (allegato B). Le suddette occupazioni fanno parte della presente consegna:

sul tratto interessato dalla consegna in oggetto, dal km 0+050 fino al km 3+571, vige il limite di velocità pari a 70 km/h;

QUANTO SOPRA CITATO SI CONVIENE

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- a partire dalla data del presente verbale, la Provincia di Ravenna consegna:
 - al Comune di Bagnara di Romagna il tratto di strada provinciale n. 67 "Via Lunga" corrente in ambito extraurbano nel comune di Bagnara di Romagna, compreso fra la progressiva chilometrica 0+050 e la progressiva chilometrica 2+183; (resta esclusa la rotonda all'incrocio con la strada provinciale n. 48 Molinello);
 - al Comune di Bagnara di Romagna il tratto di strada provinciale n. 67 "Via Lunga" corrente in ambito extraurbano, su cui corre il confine tra i comuni di Bagnara di Romagna e Solarolo, compreso fra la progressiva chilometrica 2+183 e la progressiva chilometrica 2+860;
 - al Comune di Solarolo il tratto di strada provinciale n. 67 "Via Lunga" corrente in ambito extraurbano nel comune di

Solarolo, compreso fra la progressiva chilometrica 2+860 e la progressiva chilometrica 3+571;

- si conviene di escludere dalla presente consegna i n. 2 cartelli di "inizio e fine tratto di competenza" di cui alle premesse, che restano di proprietà della Provincia di Ravenna, la quale si impegna a rimuoverli ed a riposizionarli nei nuovi caposaldi corrispondenti a propria cura e spese;
- La Provincia di Ravenna con l'allegato unito al presente verbale di consegna (Allegato B) rende disponibili gli elenchi estratti dall'archivio provinciale relativi agli atti rilasciati dalla Provincia di Ravenna a soggetti terzi per l'esecuzione di opere, occupazioni e autorizzazioni sul tratto stradale in oggetto;
- a partire quindi dalla data del presente verbale, i suddetti tratti di strada vengono consegnati con le pertinenze ed accessori relativi, come in premessa indicato, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti, servitù attive e passive, titoli abilitativi e quant'altro, subentrando i Comuni di Bagnara di Romagna e di Solarolo nei relativi diritti ed obblighi, i quali dovranno custodire il tratto di strada oggetto del presente verbale di consegna (ciascuno per quanto di sua competenza) al fine di garantirne l'idoneità e la sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, cessando in pari data la Provincia di Ravenna da qualsiasi competenza;
- i Comuni di Bagnara di Romagna e di Solarolo, pertanto, si faranno carico della gestione, manutenzione, vigilanza, tutela, pulizia, ripristino, controllo, rilascio di titoli abilitativi, nonché consumi, aggiornamenti catastali, espropriazioni, servitù e quant'altro;
- i Comuni di Bagnara di Romagna e di Solarolo rimangono estranei a qualsiasi lite e/o vertenza sorta o stia per sorgere, e per qualsiasi causa, in dipendenza della gestione antecedente alla data del presente verbale. Nessun onere e/o responsabilità farà quindi carico ai predetti Comuni per tali eventuali contestazioni, come resta pure a carico della gestione precedente l'obbligo e l'onere di soddisfare a qualsiasi debito e definire qualunque divergenza, lite o vertenza, in conseguenza di lavori, attività, iniziative, interventi (compreso eventuali espropriazioni e/o aggiornamenti catastali) cui siano addivenute da parte di essa e comunque durante la sua gestione;
- a partire dalla data del presente verbale, la Provincia di Ravenna ritirerà il proprio personale (operatori stradali) in servizio sul tratto di strada di che trattasi.

Il presente verbale viene redatto in tre originali, in esenzione da imposta di bollo ai sensi del Punto 16 della Tabella di cui all'Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Si allegano al presente verbale:

- planimetria stradale indicante i punti di realizzazione delle piazzole di interscambio (Allegato A);
- elenco relativo agli atti rilasciati dalla Provincia di Ravenna a soggetti terzi per l'esecuzione di opere, occupazioni e autorizzazioni sul tratto stradale in oggetto (Allegato B);

Letto approvato e sottoscritto in Ravenna in data 06/10/2022

Per la PROVINCIA DI RAVENNA
DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(Ing. Paolo Nobile)

per IL COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA
DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO UBR
(Arch. Mirko Marescotti)

per IL COMUNE DI SOLAROLO
DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. URF
(Ing. Patrizia Barchi)